

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 4 Settembre 2006,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Ruperto Dr. Cesare, - Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Ricciardi Avv. Edilberto, Lo Piano Dr. Michele, Attolico Avv. Lorenzo. – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. APPELLO DEL TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 300.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 85 E 94, COMMA 1, LETTERE A) E B) N.O.I.F, ART. 27 STATUTO FEDERALE, CONTESTATE AI PROPRI TESSERATI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 343/C del 22.5.2006)

2. APPELLO DEL SIG. MALAVOLTA ROMANO, GIÀ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TERAMO CALCIO S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 3 A DECORRERE DALLA DATA DI ULTIMAZIONE DI PRECEDENTI INIBIZIONI, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85 E 94, COMMA 1, LETTERE A) E B), N.O.I.F. E ART. 27 STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 343/C del 22.5.2006)

All'esito degli accertamenti dell'Ufficio Indagini il Procuratore Federale, con atto dell'8.5.2006, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C:

a)

- 1) il Sig. Romano Malavolta, Presidente del Teramo Calcio;
- 2) il calciatore Alessandro Del Grosso, al tempo tesserato con il Catanzaro;
- 3) il calciatore Diego Favazza, già tesserato del Teramo Calcio, svincolato;
- 4) il calciatore Paolo Mancini, al tempo tesserato con il Martina Franca;
- 5) il calciatore Alessandro Iannuzzi, al tempo tesserato con il Gualdo Tadino;
- 6) il calciatore Alessandro Sturba, al tempo tesserato con la Lucchese;
- 7) il calciatore Alessio Scarchilli, al tempo tesserato con la Viterbese;
- 8) il calciatore Luigi Panarelli, al tempo tesserato con l'Avellino Calcio;

9) il calciatore Roberto Schettino, al tempo tesserato con il Latina Calcio; tutti per rispondere della violazione dell'art. 94, comma 1, lett. a) e b) N.O.I.F.

b)

- 1) il calciatore Paolo Mancini;
- 2) il calciatore Roberto Schettino;
- 3) il calciatore Alessandro Sturba;
- 4) il calciatore Luigi Panarelli;

ognuno per la violazione dell'art. 1 C.G.S., in relazione agli artt. 13, comma 3 Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di calciatori, e 93, comma 1, N.O.I.F.

c)

il Sig. Romano Malavolta, per la violazione dell'art. 95 N.O.I.F.

d)

il Sig. Romano Malavolta, per la violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale.

e)

il Teramo Calcio, per responsabilità diretta ex art. 2, comma 4, C.G.S.

per gli addebiti loro rispettivamente ascritti ed esplicitati nell'atto di deferimento ai quali si fa espresso riferimento.

La Commissione Disciplinare adita, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 343/C del 22.5.2006, preso atto delle richieste formulate dalla Procura Federale e delle argomentazioni svolte dai difensori dei deferiti, disponeva il proscioglimento del signor Romano Malavolta e del Teramo Calcio in quanto ritenuta insussistente la violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale.

Per contro, accertata la responsabilità disciplinare di tutti i deferiti in relazione agli addebiti loro rispettivamente ascritti, infliggeva agli stessi le sanzioni di cui al dispositivo.

Avverso questa decisione hanno proposto distinti e rituali appelli il Teramo Calcio ed il signor Romano Malavolta adducendo, entrambi: A) l'insussistenza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità ex art. 94, comma 1, lett. a) e b) e 85 N.O.I.F. in capo al Malavolta e dell'art. 2, comma 4, C.G.S. a carico della società; B) l'eccessività e spropositatezza della sanzione pecuniaria inflitta alla società e l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 7, comma 4 C.G.S..

Alla seduta, ritualmente convocata, sono comparsi il Procuratore Federale che ha chiesto il rigetto degli appelli in quanto privi di fondamento ed i difensori dei ricorrenti che hanno concluso per l'accoglimento.

La C.A.F., in via preliminare, attesa l'evidente connessione oggettiva ha disposto la riunione dei procedimenti che, pertanto, sono stati trattati congiuntamente.

I distinti appelli sono infondati e debbono essere rigettati.

Nel merito i fatti addebitati trovano conferma probatoria agli atti e sono stati, sostanzialmente, ammessi dagli stessi interessati.

La decisione dei Giudici di prime cure, esaustiva ed approfondita, rende merito alla tesi accusatoria ed appare del tutto condivisibile con conseguente declaratoria di infondatezza delle tesi prospettate dagli appellanti.

Altrettanto corretto è il divisamento dei Giudici di prime cure per quanto attiene alla entità delle sanzioni inflitte agli incolpati odierni appellanti: l'appropriata applicazione, per la società Teramo Calcio, del disposto di cui all'art. 7, comma 4, C.G.S. per la violazione dell'art. 94 comma 1, lett. a) e b), contenuta nel minimo edittale, non presta il fianco ad alcuna censura così come prive di fondamento appaiono le doglianze del signor Romano Malavolta per l'applicazione, a suo carico, della sanzione disciplinare inflittagli ex art. 7, comma 7, C.G.S. per la concorrente violazione dell'art. 85 N.O.I.F..

Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami 1) e 2):

respinge gli appelli come sopra proposti dal Teramo Calcio S.p.A. di Teramo e del Sig. Malavolta Romano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. APPELLO DEL SIG. BELOTTI VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 189 del 16.6.2006)

All'esito dell'esame degli atti trasmessi dal Comitato Interregionale della LND in ordine alle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dall'allenatore della U.S. Bojano Calcio, signor Vittorio Belotti, al termine dell'incontro Spes Mentana – U.S. Bojano Calcio del 27.11.2005, valevole per il Campionato nazionale Serie D, il Procuratore Federale, rilevato che le dichiarazioni costituivano “giudizi lesivi della reputazione della signora De Nitto, arbitro dell'incontro, della classe arbitrale femminile, nonché del Presidente del Comitato Interregionale...”, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale il signor Vittorio Belotti e la società U.S. Bojano Calcio per rispondere, rispettivamente, della violazione dell'art. 3, comma 1, C.G.S., per dichiarazioni antiregolamentari, e dell'art. 2, comma 4, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto che le dichiarazioni oggetto del deferimento della Procura Federale, costituivano violazione dell'articolo 3, comma 1, C.G.S., infliggeva al signor Vittorio Belotti la sanzione della squalifica sino al 30.11.2006 e alla U.S. Bojano Calcio l'ammenda di €500,00 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S..

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo appello il signor Vittorio Belotti, il quale lamenta: (i) la nullità del procedimento tenuto innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale per non essere venuto a conoscenza né del deferimento della Procura Federale né della convocazione per la riunione della medesima Commissione Disciplinare del 16.6.2006 in mancanza di rituale notifica delle citate comunicazioni; (ii) il difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare presso il Comitato interregionale, in quanto l'infrazione contestata non rientra tra quelle riservate dall'articolo 36 Reg. Sett. Tecnico alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva, ma tra le violazioni soggette alla giurisdizione “domestica” degli organi disciplinari del Settore Tecnico; (iii) nel merito, in sintesi, il travisamento, da parte degli organi di stampa, delle contestate dichiarazioni relative al Presidente del Comitato Interregionale, l'impossibilità di smentire le dichiarazioni pubblicate, l'errata interpretazione delle citate dichiarazioni, che, in ogni caso, dovevano intendersi quale espressione del proprio diritto di critica e non come lesive della reputazione della signora De Nitto, e, da ultimo, la gravità della sanzione inflitta rispetto alla diffusione delle testate giornalistiche che hanno riportato le dichiarazioni oggetto del presente procedimento, anche in considerazione del fatto che l'entità della squalifica avrebbe potuto precludere il suo tesseramento da parte di altre società sportive.

Per quanto esposto, il ricorrente ha richiesto dichiararsi la nullità della decisione resa dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale o il difetto di giurisdizione della stessa o la riduzione della sanzione applicata nella minima prevista.

Alla riunione di questa Commissione d'Appello Federale tenutasi in data 4 settembre 2006, il signor Belotti, presente personalmente, ed il suo difensore, Avv. Gaetano Aita, si riportavano alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel proprio ricorso e ne chiedevano l'accoglimento.

Nel corso dell'udienza, il signor Belotti, su domanda posta da questa Commissione dichiarava, tra l'altro, che, all'epoca delle notificazioni sia del deferimento della Procura Federale che della convocazione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale avvenute, rispettivamente, in data 11.5.2006 ed in data 22.5.2006, lo stesso era un tesserato della U.S. Bojano Calcio.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che l'eccezione di nullità del procedimento di *prime cure* di fronte alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale sollevata dal

ricorrente non può essere accolta. Ed invero, diversamente da quanto lamentato dal signor Belotti, il deferimento della Procura Federale e la convocazione della medesima Commissione Disciplinare sono stati notificati presso la sede dell'U.S. Bojano Calcio, nel pieno rispetto, pertanto, del dettato dell'articolo 37, comma 4, C.G.S. La richiamata disposizione codicistica prevede, infatti, che "le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto".

Orbene, risulta dagli atti che, all'epoca delle notifiche delle citate comunicazioni – 11 e 22 maggio 2006 –, il signor Belotti era un tesserato del Bojano Calcio, circostanza, peraltro, confermata dallo stesso ricorrente nel corso dell'udienza dinnanzi a codesta Commissione. Pertanto, le notifiche sono ritualmente avvenute nel luogo indicato dall'art. 37, comma 4, C.G.S.

In ordine, invece, alla questione di difetto di giurisdizione (rectius, competenza) della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, questa C.A.F. rileva, preliminarmente, che la giurisdizione "domestica" del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, di cui all'art. 36, comma 2, Reg. Sett. Tecnico, non è assoluta ed esclusiva nei confronti dei tecnici, dovendo intendersi come residuale rispetto alla competenza generale della Commissione Disciplinare di cui all'art. 25 C.G.S. per le violazioni ascritte a tutti i soggetti dell'ordinamento federale (cfr. Caso Capello – Decisione Comm Discipl. in Com. Uff. n. 173 del 12.12.2002).

Nel caso di specie, poi, l'art. 36 Reg. Sett. Tecnico prevede al comma 1 che "i Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica".

La condotta tenuta dal signor Belotti - e la conseguente infrazione commessa - , mediante le dichiarazioni rilasciate al termine dell'incontro Spes Mentana/Bojano Calcio, va considerata, senza alcun dubbio, "inerente" all'attività agonistica, così come indicata dalla riportata disposizione regolamentare, in considerazione del fatto che le affermazioni in questione avevano ad oggetto la gara stessa.

Deve affermarsi, pertanto, la competenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, che ha definito il procedimento di primo grado, ai sensi dell'art. 36, comma 1, Reg. Sett. Tecnico, non ricorrendo, come assunto dal ricorrente, le ipotesi residuali di cui al comma 2 del medesimo art. 36.

Per quanto riguarda il merito, questa Commissione, esaminati gli atti, osserva che: 1) non risulta supportata da alcuna prova la circostanza che le dichiarazioni del Belotti siano state travisate dai mezzi di informazione né le stesse sono state seguite da una formale smentita dello stesso, così come prevista dall'art. 8 della legge n. 47/48 ("Legge stampa"); 2) anche in ordine alla denunciata impossibilità di conoscere il contenuto degli articoli pubblicati, il ricorrente non ha fornito alcuna prova al riguardo, anzi, la stessa data di pubblicazione degli articoli sui quotidiani "Le Libertà – Sport" e "La Gazzetta del Molise", martedì 29.12.2005, smentisce la tesi del signor Belotti; 3) il diritto di critica richiamato dal ricorrente trova un limite assoluto nel suo esercizio costituito dal corrispondente diritto dei terzi di vedere tutelata la propria dignità, con la conseguenza che attacchi come quelli rivolti dal Belotti alla signora De Nitto, alla classe arbitrale femminile e ad un dirigente federale non possono essere considerati espressione del proprio diritto di critica né trovare alcuna giustificazione. Sul punto, si precisa, come ulteriore aggravante della condotta tenuta dal Belotti, che le dichiarazioni oggetto di analisi hanno posto in discussione anche la buona fede della signora De Nitto nella conduzione della gara in questione ("In campo a dirigere l'incontro c'era una donna che ha tentato, e ci è riuscita, ad avvantaggiare la squadra più debole" – da "La Gazzetta del Molise" di martedì 29.12.2005); 4) la diffusione delle testate giornalistiche che hanno riportato le dichiarazioni del Belotti è proporzionata all'interesse del pubblico verso un campionato considerato minore quale è quello di Serie D; 5) la parziale ritrattazione delle accuse mosse dal Belotti e le scuse tardive dello stesso contenute nel ricorso, non possono, in alcun modo, ridurre la portata lesiva delle dichiarazioni rilasciate, che, è bene ricordare, non sono mai state smentite nella sede opportuna ed in forma ufficiale.

Per tali motivi, La C.A.F., respinge l'appello come innanzi proposto dal Sig. Belotti Vittorio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. APPELLO DEL SIG. MENDIL NASSIM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 E L'AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMI 2 E 4 STATUTO FEDERALE, IN RELAZIONE ALL'ART. 11, COMMA 2 DELL'ALLEGATO B (REGOLAMENTO PROCEDURE ARBITRALI) DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 2 del 12 luglio 2006)

Il signor Giuseppe Galli - con ricorso alla Camera Arbitrale costituita presso la Commissione Agenti di Calciatori della F.I.G.C., depositato il 7.5.2003 - esponeva che il signor Nassim Mendil, calciatore professionista, gli aveva regolarmente conferito incarico di procuratore sportivo nel 2000, poi rinnovato il 19.12.2002, e che - pur avendo egli eseguito il “mandato con la diligenza del buon padre di famiglia” - il medesimo mandante non aveva provveduto al pagamento di quanto da lui dovuto; pertanto, chiedeva che l'adita Camera Arbitrale disponesse la costituzione del Collegio Arbitrale, per accogliere le seguenti conclusioni:

- “condannare il Signor Nassim Mendil al pagamento della somma di €28.075,26 oltre I.V.A., come per legge, così distinta: Stagione Sportiva 2001/2002 € 11.672,58 pari al 5% sulla somma lorda di 233.451,56 € Stagione Sportiva 2002/2003 € 1.012,76 pari al 5% sulla somma lorda di € 243.062,95; Stagione Sportiva 2002/2003 € 1.354,17 pari al 5% sulla somma lorda di € 325.000,00; Stagione Sportiva 2002/2003 € 14.035,75 pari al 5% sulla somma lorda di € 280.715,00”.

Il Collegio Arbitrale adito, “previa convocazione inviata alle parti con lettere racc. a/r del 29.7.2003 e del 3.9.2003, regolarmente ricevute dalle parti”, si costituiva il 22.9.2003 in Roma e, “constatata la presenza del ricorrente, Signor Giuseppe Galli, nonché del suo difensore, Avv. Annalisa Roseti e l'assenza del signor Nassim Mendil o di suo rappresentante, nonostante la rituale convocazione come da raccomandata di convocazione dallo stesso debitamente ricevuta l'8.9.2003, rilevava l'impossibilità di eseguire il previsto tentativo di conciliazione tra le parti”.

Dopo aver assegnato alle parti termini per precisazione dei quesiti e dei controquesiti, per memorie e documenti e istanze istruttorie, il 22.10.2003 il Collegio Arbitrale, “considerato ... che prima di dichiarare matura la causa per la decisione occorreva verificare se la parte resistente contumace fosse stata messa in condizione di costituirsi”, invitava la parte ricorrente a depositare nel termine di 8 giorni “prova della ricezione del ricorso da parte del signor Nassim Mendil”.

Il signor Giuseppe Galli depositava copia della documentazione in suo possesso per dimostrare quanto richiesto dal Collegio Arbitrale; indi, questo, con decisione del 16.12.2003, accoglieva “la domanda del signor Giuseppe Galli”, condannando, per l'effetto, il signor Nassim Mendil a pagare in favore del primo le somme di € 28.188,37 oltre I.V.A. come per legge - quale compenso professionale relativo alle Stagioni Sportive 2001/2002 e 2003/2004 -, nonché, di € 2.206,40 oltre c.p.a. ed I.V.A. - quale rimborso delle spese per il procedimento arbitrale - e di € 1.000,00 oltre c.p.a. ed I.V.A.- quale rimborso per le spese di rappresentanza e difesa del signor Giuseppe Galli -.

Poiché il calciatore non dava esecuzione al predetto lodo, la Lega Professionisti Serie C, con lettera del 15.3.2004, invitava la Spezia Calcio 1906 S.r.l. – società nella quale, all'epoca dei fatti, militava il signor Nassim Mendil – “a trattenere dal compenso di competenza del tesserato” gli importi indicati nel predetto lodo.

Detta società informava il calciatore di tale richiesta.

Pertanto questo, con nota del 29.3.2004, comunicava alla Lega Professionisti Serie C, nonché, alla Commissione Agenti di Calciatori, di non “avere mai ricevuto alcuna comunicazione con

riferimento alla esistenza di un procedimento arbitrale a proprio carico”, sostenendo, peraltro, la radicale nullità di una pronuncia emanata in “palese violazione del principio del contraddittorio”.

Successivamente, il signor Nassim Mendil, con raccomandata spedita il 21.10.2004, inviava alla Federazione Italiana Giuoco Calcio l’istanza *ex art. 27* dello Statuto Federale con la quale – esposti i fatti - chiedeva l’autorizzazione “a proporre tempestiva impugnazione dinanzi all’Autorità Giurisdizionale Ordinaria avverso il lodo n. 33 s/s 2002/2003 pronunciato in data 16.12.2003 dalla Camera Arbitrale costituita presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C. – Commissione Agenti di Calciatori”.

Il segretario Generale della Federazione, Avv. Giancarlo Gentile, rispondeva – con nota del 3.11.2004, prot. n. 5.1708/MG/pa – “che le pronunce dei collegi arbitrali previsti dal Regolamento degli Agenti sono lodi rituali e come tali regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile”.

Il signor Nassim Mendil impugnava, poi, il suddetto lodo innanzi alla Corte d’Appello di Roma, chiedendo la provvisoria sospensione del provvedimento.

Nelle more il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, il calciatore Nassim Mendil, all’epoca dei fatti tesserato per la società Spezia Calcio, contestandogli la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali e allegato B) per l’Esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, per non aver eseguito il lodo arbitrale pronunciato il 16.12.2003.

L’incolpato respingeva l’addebito, sostenendo di non avere mai ricevuto notizia della procedura arbitrale *de qua* e, pertanto, la Commissione, ritenutane la necessità ai fini del decidere, “invitava l’Ufficio Indagini ... a svolgere approfondimenti in proposito”, risultati utili poiché dalla documentazione acquisita emergeva che la lettera di convocazione spedita al Mendil dalla Commissione Agenti di Calciatori era stata inviata il 30.7.2003, presso l’indirizzo della società Ascoli Calcio e, quindi, restituita al mittente.

Pertanto, la Commissione Disciplinare adita, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 17/C del 31.8.2005, constatato che l’atto in argomento era stato comunicato al calciatore presso una società della quale non era all’epoca più tesserato - risalendo la comunicazione al 30.7.2003 ed essendo cessato, come da censimento agli atti, il tesseramento del Mendil con l’Ascoli Calcio alla data del 30.6.2003 – e apprezzata “la circostanza dell’esperita impugnativa del lodo arbitrale in argomento avanti al Giudice ordinario, circostanza questa che conforta ulteriormente la tesi difensiva”, deliberava di “prosciogliere il calciatore Nassim Mendil”.

Peraltro, il 7.4.2005, la cancelleria della sezione quarta della Corte d’Appello di Roma comunicava al difensore del signor Nassim Mendil l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione del lodo arbitrale, emessa dal Giudice distrettuale.

Successivamente, il Procuratore Federale, con atto del 24.5.2006, “letti gli atti relativi alla comunicazione del 10.3.2006 del Segretario della Commissione Agenti di Calciatori riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal calciatore Mendil Nassim, ... tesserato per la società Ancona Calcio; rilevato che il calciatore anzidetto a seguito di lodo arbitrale pronunciato in data 16.12.2003 dalla Camera Arbitrale della F.I.G.C. (arbitrato n. 33S/S/2002/2003) era condannato al pagamento nei confronti dell’agente di calciatori sig. Giuseppe Galli, della somma di € 28.188,37 oltre I.V.A. come per legge quale compenso professionale relativo alle Stagioni Sportive 2001/2002 e 2002/2003 e della somma €206,40 oltre I.V.A. e c.a. quale rimborso delle spese per il procedimento arbitrale poste provvisoriamente a carico del signor Giuseppe Galli ed € 1.000,00 oltre I.V.A. e c.a. per spese legali per la difesa in tale procedimento; accertato che lo stesso calciatore decorsi i termini di rito, non ha provveduto a dare esecuzione al citato lodo, comunicato alle parti in data 19.12.2003 con raccomandata A/R, nei termini regolamentari; rilevato, inoltre, che il signor Mendil Nassim ha impugnato il lodo suddetto presso la Corte di Appello di Roma, chiedendo la provvisoria sospensione del provvedimento, istanza rigettata in data 7.4.2005; considerato che non risulta concessa alcuna autorizzazione al signor Mendil Nassim ad adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria nei confronti del signor Giuseppe Galli e che pertanto il predetto ha agito in violazione della clausola compromissoria prevista dall’art. 27, comma 4, dello statuto

Federale”, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore suddetto “per rispondere delle violazioni di cui all’art. 27 commi 2 e 4 dello Statuto Federale in relazione all’art. 11 comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B, del Regolamento per l’esercizio dell’Attività di Agenti di Calciatori, per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva”.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 2 del 12.7.2006, dopo aver affermato che “nessuna rilevanza può essere attribuita alla corrispondenza intercorsa tra il Mendil e la F.I.G.C. (vedi missiva del 14.10.2004 e del 3.11.2004, allegata alla memoria difensiva) poiché l’art. 27, comma 4 dello Statuto Federale subordina la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Consiglio Federale che, nel caso di specie, manca, laddove evidentemente tale non può essere considerata la comunicazione della F.I.G.C., contenente una mera descrizione della natura dei lodi arbitrali” e “poiché tale condotta integra la violazione delle norme di cui agli artt. 27, comma 2 e 4 dello Statuto Federale”, affermava “la responsabilità del Mendil” con condanna di quest’ultimo “alla sanzione dell’inibizione per mesi sei e l’ammenda di €1.000,00”.

Avverso tale provvedimento, con ricorso del 18.7.2006, il signor Nassim Mendil proponeva appello alla Commissione d’Appello Federale, per sentire “revocare, annullare e privare di qualsivoglia efficacia l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti e, per l’effetto, prosciogliere il Nassim Mendil dagli addebiti contestati”, deducendo, a fondamento di tale domanda, preliminarmente la, pretesa, “consumata violazione del principio del *ne bis in idem*, essendo stato riproposto un giudizio con ... soggetti, *petitum* e *causa petendi*” identici a quelli del procedimento conclusosi con la decisione della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C – emessa nella seduta del 19.8.2005 - pubblicata nel Com. Uffi. n. 17/C del 31.8.2005.

Il ricorrente denunciava, altresì, il difetto di competenza a giudicare della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti, sostenendo, a fondamento di tale assunto, che “nel caso di specie il presunto illecito sarebbe stato consumato dall’agente, Nassim Mendil, nel dicembre 2003, epoca in cui il calciatore risultava tesserato per la società Spezia Calcio; pertanto; la contestata condotta improba deve intendersi circoscritta a tale limitato periodo, con l’ovvia conseguenza dell’attribuzione di competenza alla Commissione Disciplinare Lega Professionisti Serie C, in conformità del dettato normativo *tempus regit actum*”.

Nel merito eccepiva che “la Federazione Italiana Giuoco Calcio rispondeva all’istanza inoltrata *ex art. 27, 4 comma*, del Regolamento Federale, specificando la natura civilistica del lodo arbitrale, sottintendendo, ovviamente, la non competenza a pronunciarsi in un istituto di cui ne disconosce l’ambito di appartenenza: è la stessa F.I.G.C. che ravvisa l’opportunità di concedere l’autorizzazione”.

Il gravame è fondato e va accolto.

Preliminarmente, deve essere osservato che non può trovare ingresso l’assunto della violazione del principio del *bis in idem*, proposto dalla difesa del signor Nassim Mendil, in quanto la Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, con il provvedimento impugnato ha condannato il calciatore in questione alla “sanzione dell’inibizione per mesi sei e l’ammenda di € 1.000,00”, per la violazione delle norme di cui agli artt. 27, comma 2 e 4 dello Statuto Federale”.

Pertanto deve ritenersi che oggetto del *decisum* oggi appellato è unicamente la inosservanza delle norme statutarie innanzi citate e non dell’art. 1 C.G.S., già oggetto della pronuncia della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti Serie C.

Non esiste, quindi, la pretesa violazione del *bis in idem*.

Peraltro, tale circostanza risulta anche dall’atto di deferimento del Procuratore Federale, del 24.5.2006, dal quale emerge che il sig. Nassim Mendil veniva rimesso al giudizio della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C per le violazioni “di cui all’art. 27 commi 2 e 4 dello Statuto Federale, anche in relazione all’art. 11 comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B, del Regolamento per l’esercizio dell’Attività di Agenti di

Calciatori, per aver eluso l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva".

Del pari infondata è la eccepita incompetenza della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti in quanto, come questo ha puntualizzato, all'epoca della impugnazione del lodo arbitrale *de quo* dinanzi all'Autorità di Giurisdizione Ordinaria – oggetto del *decisum* della Commissione suddetta -, l'odierno appellante risultava essere tesserato con la società Salernitana Sport S.p.A. che, all'epoca, partecipava al Campionato di Serie B.

Pertanto, nella fattispecie in esame, la Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti era competente a giudicare.

Nel merito va rilevato che l'art. 27, comma 4, dello Statuto Federale afferma il principio secondo cui "il Consiglio Federale per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia".

La norma, dunque, subordina la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria ad un provvedimento positivo ed espresso, ove ne ricorrano i presupposti "di opportunità".

Nella fattispecie *de qua* il calciatore Nassim Mendil ha richiesto espressamente alla F.I.G.C., con nota del 21.10.2004, detta autorizzazione per impugnare dinanzi all'AGO il lodo arbitrale n. 33 s/s 2002/2003 pronunciato in data 16.12.2003, sostenendo, a fondamento della propria richiesta, che "benché dalla lettura del Lodo si evinca che ... siano state spedite" al ricorrente "la raccomandata contenente il ricorso proposto dal sig. Galli ..., nonché l'ulteriore raccomandata contenente la convocazione delle parti in data 3.9.2003 ..., tali raccomandate non risultano avere mai raggiunto il sig. Nassim Mendil ... perché spedite presso indirizzi del tutto diversi da quello di residenza ovvero di domicilio" eletto dallo stesso, circostanza che rende il lodo "impugnabile ... ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n. 9".

Il Segretario Generale della F.I.G.C. ha risposto all'istanza dell'odierno appellante, con nota del 3.11.2004, con la quale ha testualmente affermato che "le pronunce dei collegi arbitrali previsti dal Regolamento degli Agenti sono lodi rituali e come tali regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile".

Benché, la nota del Segretario Generale della F.I.G.C. non contenesse una espressa autorizzazione a procedere, non appare dubbio – però - che la generica formulazione della risposta, che non fa cenno né ad un accoglimento della richiesta, né ad un rigetto della stessa, né ad una riserva del Consiglio Federale a provvedere, era tale da indurre in errore il calciatore ed il suo difensore, i quali hanno ritenuto che l'espressione " ...e [i lodi arbitrali] come tali [sono] regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile", volesse significare che l'unica via da seguire era quella di adire direttamente il Giudice Ordinario.

Si tratta, quindi, di una fattispecie di "errore di fatto scusabile", che induce la Commissione d'appello a ritenere che la contestata violazione non è stata volontaria o causata da una condotta contrassegnata da dolo o negligenza, ma è dipesa da una giustificabile, non corretta, lettura della risposta data dalla F.I.G.C. alla esplicita richiesta di autorizzazione ad adire il Giudice Ordinario.

Per questi motivi, la C.A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dal Sig. Mendil Nassin e annulla l'impugnata delibera e dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. APPELLO DELL'A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI €3.750,00 RISPETTIVAMENTE INFITTE AL SIG. CASTALDI PIERPAOLO E ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 399/C del 19.7.2006)

Il 25.5.2006, sul "Corriere dello Sport" venivano pubblicate dichiarazioni del signor Pierpaolo Castaldi, direttore generale della Società A.S. Melfi s.r.l., in relazione ai fatti accaduti

nella gara disputata il 21.5.2006 tra il Melfi ed il Taranto ed al conseguente provvedimento disciplinare - ammenda di € 30.000,00 - emessi dal Giudice Sportivo in danno della società tarantina, del seguente letterale tenore:

“La semplice ammenda è un provvedimento scandaloso della Lega che, quindi, ha assunto la solita misura politica a favore di una società più forte di una concorrente.

Appresa la decisione – prosegue il dirigente melfitano – l'intero direttivo si è dimesso ed ha stabilito che il Melfi, domenica prossima, non si presenterà allo Jacovone. E' davvero una vergogna non solo nei confronti del Melfi ma di tutto il movimento calcistico.

Eppure i gravissimi episodi sono stati documentati in diretta da Rai 3 Puglia che ha evidenziato i disordini scoppiati nel settore di curva riservato agli ospiti, presenti in numero superiore al previsto, molti dei quali presentatisi senza biglietto o con tagliandi falsificati.

Feriti due carabinieri ed un poliziotto, sequestrati oggetti contundenti e coltelli di genere vietato: ebbene non è successo niente, gli autori di tali incidenti potranno essere presenti nel loro stadio per le prossime gare, impuniti.

[...]

Il presidente del Taranto, in casa nostra, ha assunto un atteggiamento da padrone, ha espresso giudizi negativi nei confronti del Prefetto della provincia di Potenza, del sindaco della città di Melfi e delle forze dell'ordine impegnate.

Tutto questo porta alla punizione con una semplice multa? Allora inutile discutere, così come dell'invenzione di aggressioni mai avvenute. Lo stesso presidente ha fatto minacce per la gara di ritorno proprio sotto lo sguardo del commissario di campo e del rappresentante dell'ufficio indagine.

Forse non hanno sentito, chissà, visto che tutto questo non basta per punire chi, per giunta, è già in diffida. Inoltre, abbiamo letto i referti degli addetti al controllo della Lega.

E' riportato tutto quello che il signor Blasi ha detto e fatto ma, a quanto pare, quelle relazioni non valgono per i giudici sportivi.

Sarà bello vedere pubblicati tali atti. E' totalmente ingiusto, non esistono altre parole.

Se qualcuno ha programmato di favorire il Taranto per la seconda promozione, faccia pure, noi non ci renderemo complici o vittime sacrificanti”.

Il Procuratore Federale, con atto del 7.6.2006, “lette le dichiarazioni rese dal direttore generale” della Società suddetta, “pubblicate sul <<Corriere dello Sport>> ... del 25.5.2006; ritenuto che il signor Pierpaolo Castaldi ha espresso giudizi lesivi della reputazione degli organi di giustizia della F.I.G.C., dell'istituzione federale nel suo complesso, nonché del Presidente del Taranto Calcio ..., ritenuto che” con dette dichiarazioni “il signor Castaldi ha adombrato dubbi sulla correttezza ed imparzialità degli organi di giustizia sportiva e sulla loro strumentalità rispetto ad un disegno preordinato a danneggiare la società Melfi e, quindi, finalizzato ad influire sulla correttezza dello svolgimento dei play off di serie C2; ritenuto che le condotte sopra descritte integrano gli estremi della violazione di cui agli artt. 3, comma 1 e 4, commi 1, 2 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva ..., ritenuto che delle suddette condotte debba essere chiamata a rispondere anche la società A.S. Melfi S.r.l. ai sensi degli artt. 3 comma 2 e comma 4, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva”, deferiva il signor Pierpaolo Castaldi, alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti Serie C.

Il Direttore Generale del Melfi, sig. Castaldi, con atto del 14.7.2006 spedito con raccomandata prot. n. 1190119449-0, inviava alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti Serie C una memoria difensiva nella quale asseriva che “al fine di valutare adeguatamente le dichiarazioni rese dal sottoscritto e riportate nell'articolo” *de quo* “non si può non ripensare ai gravissimi episodi di cui il Taranto si è reso responsabile durante la partita Melfi Taranto del 21.5.2006 e agli atteggiamenti resi prima dopo e durante la partita dai dirigenti del Taranto”. Secondo il signor Pierpaolo Castaldi, dunque, “il Taranto che già aveva il campo diffidato ... avrebbe meritato una squalifica del campo non inferiore a 7 – 8 giornate per la gravità dei fatti dolosamente organizzati ed ancor più dolosamente messi in atto”; inoltre, dopo aver sottolineato che

la squadra colpevole dei fatti suddetti “si è vista infliggere una semplice multa”, affermava, pure, che la sanzione irrogata appariva del tutto inadeguata aggiungendo che in tal modo si consentiva “ai più prepotenti ed ai più violenti di raggiungere il loro scopo a danno di società più piccole certo, con stadi meno capienti, ma animate da reale spirito sportivo e amministrato da Dirigenti corretti ed ancora entusiasti”.

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, con provvedimento pubblicato nel comunicato ufficiale n. 399/C del 19.7.2006, deliberava di infliggere al signor Pierpaolo Castaldi, direttore generale della Società Melfi, ed alla Società stessa, le ammende di € 3.750,00 cadauno, deducendo, a fondamento di tale decisione, che “le giustificazioni dagli stessi addotte, pur attenuando nella portata, non escludono la sussistenza di responsabilità per i fatti addebitati che costituiscono comunque violazione dei citati articoli del codice di giustizia sportiva”.

Il signor Pierpaolo Castaldi e la società A.S. Melfi S.r.l., in persona del Presidente sig. Giuseppe Maglione, con atto spedito il 22.7.2006, hanno proposto ricorso avverso detta decisione richiedendo il proscioglimento dalle contestazioni loro rivolte o, in subordine, la riduzione dell'entità della sanzione loro inflitta.

I ricorrenti hanno dedotto, a sostegno di dette domande, che “intento del Castaldi era non certamente quello di esprimere dubbi sulla imparzialità degli organi di Giustizia Sportiva ma quello di rappresentare esclusivamente il proprio rammarico per la mancata assunzione dei provvedimenti sanzionatori adeguati nei confronti della Società Taranto, a fronte di comportamenti di dirigenti e tifosi immortalati da decine di televisioni pubbliche e private e persino dai TG nazionali”.

Il gravame è infondato e va rigettato.

L'art. 3 C.G.S. sancisce che “... ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale ... le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai loro dirigenti, soci e tesserati ai sensi dell'art. 2 ... l'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di fatto determinato ... la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”.

Nella fattispecie *de qua*, il signor Pierpaolo Castaldi, direttore generale della Società A.S. Melfi S.r.l., ha usato espressioni chiaramente lesive della reputazione del Giudice sportivo che ha emanato il provvedimento contestato, quali “la semplice ammenda è un provvedimento scandaloso della Lega che, quindi, ha assunto la solita misura politica a favore di una società più forte di una concorrente ... E' davvero una vergogna non solo nei confronti del Melfi ma di tutto il movimento calcistico ...

Lo stesso presidente ha fatto minacce per la gara di ritorno proprio sotto lo sguardo del commissario di campo e del rappresentante dell'ufficio indagine. Forse non hanno sentito, chissà, visto che tutto questo non basta per punire chi, per giunta, è già in diffida. Inoltre, abbiamo letto i referti degli addetti al controllo della Lega. E' riportato tutto quello che il signor Blasi ha detto e fatto ma, a questo pare, quelle relazioni non valgono per i giudici sportivi”.

Appare evidente che le censure ora trascritte hanno superato i limiti di una legittima critica e sono trasmodate in affermazioni che hanno posto sotto accusa la correttezza e l'imparzialità del Giudice Sportivo e – come giustamente rilevato nel deferimento del Procuratore Federale – hanno “adombrato dubbi sulla correttezza ed imparzialità delle decisioni degli Organi di giustizia sportiva e sulla loro strumentalità rispetto ad un disegno preordinato a danneggiare la società Melfi e, quindi, finalizzato ad influire sulla correttezza dello svolgimento dei play off di serie C2”.

Né nella memoria difensiva, inviata dall'odierno ricorrente alla Commissione Disciplinare per la Lega Nazionale professionisti Serie C inviata il 14.7.2006, tanto meno nel ricorso avverso la decisione della stessa commissione disciplinare pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 399/C del 19.7.2006, il signor Pierpaolo Castaldi ha smentito le affermazioni innanzi riportate, limitandosi a sostenere che non avevano intento offensivo.

La tesi non può essere condivisa, giacché la lesione della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale avviene per effetto delle espressioni usate e diffuse a mezzo stampa, a prescindere dall'intenzione di colui che le ha formulate.

In altre parole, se le affermazioni hanno *ex se* – come nel caso di specie hanno – valenza offensiva per la reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale, sono ininfluenti i motivi che le hanno ispirate.

Pertanto, stante la responsabilità del dirigente autore delle dichiarazioni Sig. Pierpaolo Castaldi, è, altresì, responsabile la società Melfi ai sensi dell'art. 2 del codice di giustizia sportiva.

Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello proposto dal signor Pierpaolo Castaldi e dalla società A.S. Melfi S.r.l., in persona del presidente *pro-tempore* sig. Giuseppe Maglione, conferma la decisione della Commissione disciplinare della Lega Nazionale Professionisti Serie C pubblicata nel comunicato ufficiale n. 399/C del 19.7.2006 e dispone incamerarsi la relativa tassa.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Ricciardi Avv. Edilberto, Lo Piano Dr. Michele, Attolico Avv. Lorenzo. – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

6. APPELLO DEL SIG. PUDDU OMAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 42, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006)

La Commissione disciplinare presso il Settore tecnico della F.I.G.C. ha inflitto al Signor Puddu Omar la sanzione della squalifica fino al 31.12.2006, avendo accertato che lo stesso, in violazione dell'art. 42, comma 2, del Regolamento della L.N.D. , aveva stipulato con la F.C. Monteponi Iglesias un accordo che prevedeva il pagamento di quanto a lui dovuto per l'attività di allenatore (premio di tesseramento annuale e rimborso spese) in dieci rate mensili.

Contro la decisione ha proposto appello Omar Puddu, che ha chiesto la revoca del provvedimento o una riduzione della sanzione inflitta.

La C.A.F. esaminati gli atti osserva:

L'art. 29, comma 6, C.G.S. dispone che «i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili».

L'appello del Signor Puddu Omar non adduce alcuna motivazione in ordine alla richiesta di revoca del provvedimento sanzionatorio; l'appello è inoltre generico nella parte in cui viene richiesta una riduzione della sanzione, poiché non viene addotta alcuna ragione per cui, con riferimento alla fattispecie in esame, la sanzione sarebbe eccessiva o comunque non adeguata.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 6 C.G.S., per genericità, l'appello come innanzi proposto dal Sig. Puddu Omar, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO DEL SIG. MAURI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. AA) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE

TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006)

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ha inflitto al signor Mauri Vincenzo la sanzione della squalifica fino al 31.1.2007, avendolo ritenuto responsabile della violazione degli artt. 37, comma 1, lett. Aa (*rectius*: 37, comma 1, lett. Ba) e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2005/2006, in via di fatto, le funzioni di allenatore responsabile della prima squadra della società Legnano Calcio, pur non essendo provvisto della relativa qualifica professionale.

La Commissione disciplinare ha ritenuto provata la responsabilità del signor Mauri Vincenzo considerando:

- le dichiarazioni rese dallo stesso Mauri, il quale aveva affermato che «per l'atteggiamento remissivo dell'allenatore Spagnulo, formalmente responsabile della squadra, egli aveva sostanzialmente preso la guida della stessa in forza delle divergenze insorte tra lui, il preparatore tecnico e lo Spagnulo»;

- i resoconti di stampa che Mauri aveva dichiarato di non avere smentito perché riferivano sostanzialmente una situazione reale.

Contro la decisione della Commissione Mauri Vincenzo ha proposto ricorso alla C.A.F., ai sensi dell'art. 33 C.G.S. e 36, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, deducendo:

- a) l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dall'incolpato;
- b) l'omessa valutazione degli elementi assunti dall'Ufficio indagini della F.I.G.C.;
- c) l'omessa motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie indicate a confutazione dell'accusa.

Il ricorso è fondato.

Nessuna ammissione di responsabilità, neppure implicita, si rinviene infatti nelle dichiarazioni rese da Mauri, il quale si è limitato ad affermare di avere ricevuto soltanto delle specifiche deleghe da parte dell'effettivo responsabile tecnico Spagnulo, del quale in sostanza era il portavoce presso la squadra, specie nel corso delle partite, e presso la stampa.

Inoltre, e ciò non è stato tenuto presente dalla Commissione disciplinare, l'Ufficio indagini non ha potuto compiere alcun accertamento diretto in ordine al comportamento dei due allenatori al fine di verificare se il Mauri avesse effettivamente svolto mansioni riservate ad un tecnico di categoria superiore (art. 38, comma 4 R.S.T.).

Infine, le dichiarazioni rilasciate dai giocatori della squadra sono tutte conformi nel senso che la funzione di allenatore effettivo era svolta da Spagnulo e non da Mauri.

In sostanza l'assunto accusatorio non è confortato da elementi di prova tali da consentire un'affermazione di responsabilità dell'incolpato; le circostanze addotte – soprattutto consistenti nelle cronache sportive – assumono valore di elementi di sospetto, che, in mancanza di riscontri sicuri non possono assurgere alla dignità di prova.

Il Mauri deve essere quindi prosciolto dalla incolpazione contestatagli.

Al Mauri deve essere anche restituita la tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.A.F., accoglie l'appello come innanzi proposto dal Sig. Mauri Vincenzo e annulla l'impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. APPELLO DEL SIG. MARIANI FERRUCCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. AA) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006)

9. APPELLO DEL SIG. TOMA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. a) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006)

All'esito degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini il Procuratore Federale, con distinti atti del 16 Maggio 2006, deferiva alla Consiglio Direttivo presso il Settore Tecnico i signori Mariani Ferruccio e Toma Antonio, tesserati per la stagione sportiva 2005-2006 in favore della società Pisa Calcio S.p.A., per rispondere entrambi della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. e degli artt. 37-38 del Regolamento Settore Tecnico per avere, il primo, svolto le funzioni di "prestanome" per la conduzione tecnica della prima squadra del Pisa Calcio, avendo egli la relativa qualifica professionale ma consentendo di fatto che tale incarico fosse svolto dal Toma Antonio, allenatore di base, ed il secondo per avere svolto la funzione di allenatore in prima del Pisa Calcio senza avere conseguito la necessaria abilitazione di allenatore professionista di seconda categoria.

La Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, con decisione del 16.6.2006, pubblicata sul Com. Uff. N° 152 del 16.6.2006, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati, infliggeva al Mariani la sanzione della squalifica fino al 31/10/2006 ed al Toma la squalifica fino al 31/12/2006.

Con distinte e rituali impugnazioni gli incolpati ricorrevano alla C.A.F. eccependo la violazione o falsa applicazione delle norme contenute nel Regolamento Settore Tecnico, la omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con conseguente carenza di motivazione dei provvedimenti disciplinari, e nel merito la carenza del quadro probatorio e, comunque, la disparità di trattamento circa l'entità delle sanzioni inflitte per analoga violazione contestata ai signori Giampaolo Marco e Massimo Silva, tesserati in favore della società Ascoli Calcio.

Eccepivano, altresì, che la contestata violazione dell'art. 37, comma 1 lett. A/a del Regolamento Settore Tecnico era da ritenersi inconfidente in quanto ai deferiti, essendo la società Pisa Calcio appartenente alla Lega Professionisti Serie C, avrebbe dovuto, se del caso, essere addebitata la violazione degli artt. 37, comma 1 lett. B/a, e 38, comma 4, del Regolamento Settore Tecnico.

La C.A.F. in via preliminare, attesa l'evidente connessione, ha disposto la riunione dei procedimenti che, pertanto, sono stati trattati congiuntamente.

Alla seduta del 4.9.2006 sono comparsi il Procuratore Federale, che ha insistito per il rigetto dei ricorsi, e i difensori degli incolpati, che hanno illustrato le relative motivazioni.

Ritiene la C.A.F. che l'eccezione concernente la violazione dell'art. 37, comma 1 lett. A/a del Regolamento Settore Tecnico, sia frutto di un errore materiale di trascrizione per cui gli addebiti, come osservato dai ricorrenti, sono da ricondursi alla lett. B/a del disposto disciplinare citato.

Circa il merito si osserva che i ricorsi sono fondati e devono essere accolti.

Il quadro probatorio proposto dall'Ufficio Indagini in esito agli accertamenti svolti durante le gare Pisa/Napoli del 7.11.2005 e Sassari Torres/Pisa dell'11.12.2005 e la rassegna stampa allegata, seppure costituenti argomenti indiziari, non assurgono a dignità di prova mancando il supporto di altri elementi probatori o indiziari gravi, precisi e concordanti, che possano far ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, sussistenti e fondati gli addebiti contestati.

Non possono, infatti, essere sufficienti le frasi o i suggerimenti dati dal Toma ai calciatori durante le gare su citate e le semplici notizie di cronaca allegate alla relazione di indagine per offrire la prova che il medesimo abbia svolto le funzioni di responsabile tecnico della prima squadra, anche considerando la presenza in panchina del Mariani il quale ha dichiarato che le decisioni tecniche erano di sua competenza ed il fatto che il Toma fosse costantemente in piedi e lui

seduto discendeva da ragioni relative alla sua esuberanza caratteriale che gli avrebbe potuto far rischiare l'espulsione.

Nel caso di specie, osserva la C.A.F. che, a riprova degli addebiti disciplinari, non possono essere sufficienti le osservazioni del collaboratore dell'Ufficio Indagini in occasione delle gare su citate, anche in considerazione del fatto che non sono stati esaminati i giocatori del Pisa i quali, se del caso, avrebbero potuto fornire chiarimenti per il doveroso approfondimento dell'indagine che avrebbe dovuto spaziare anche nell'arco della settimana per le opportune verifiche da effettuarsi durante il lavoro preparatorio delle gare da disputarsi, e ciò non si è verificato.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami come in epigrafe indicati: accoglie gli appelli come innanzi proposti dai signori Mariani Ferruccio e Toma Antonio e annulla le impugnate delibere.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

10. APPELLO DEL SIG. MARTON MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DELL'ART. 42 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., IN RELAZIONE ALL'ART. 1 DEL C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006)

All'esito degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, su segnalazione del Settore Tecnico, il Procuratore Federale, con atto del 16 Maggio 2006, deferiva il Sig. Michele Marton alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S., 35, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 42, comma 2, del Regolamento L.N.D., in relazione alle condotte ivi esplicitate e che, per brevità, si richiamano espressamente.

La Commissione Disciplinare, ritenuta provata la responsabilità disciplinare, infliggeva al Marton la squalifica fino al 31.1.2007.

Avverso questa decisione il Marton ha proposto rituale e tempestivo reclamo ex art. 33 C.G.S. eccependo l'infondatezza degli addebiti contestatigli e l'eccessiva entità della sanzione inflittagli per la violazione dell'art. 42, comma 2, del Regolamento L.N.D..

Osserva la C.A.F. che il ricorso è parzialmente fondato per le motivazioni di seguito enunciate.

Infatti, è emerso dagli atti di indagine che il rapporto contrattuale tra il Marton e la Società di appartenenza Noventa Padovana era stato risolto in data 10.12.2003 non tanto per le di lui inadempienze bensì per il fatto che la Società non intendeva onorare le proprie obbligazioni di cui alla scrittura privata depositata in Lega.

E', altresì, emerso che il Marton, a tutela dei suoi diritti, a distanza di ben 14 mesi dalla interruzione del rapporto contrattuale ed in assenza di qualsivoglia doglianza della società circa il suo pregresso comportamento, aveva, in data 8.2.2005, adito il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. perché gli fossero liquidate le sue spettanze indicate in €2.169,12.

Il Collegio Arbitrale, con decisione 14.5.2006, pubblicata sul Com.Uff. n° 6 stagione sportiva 2004/2005, in accoglimento dell'istanza proposta faceva obbligo alla A.C. Noventa Padovana di corrispondere al Marton la somma di €2.169,12, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2003/2004, oltre € 14,00 per interessi maturati ed interessi legali all'effettivo soddisfo.

Ora è che la società, con lettera dell'1.3.2005, successiva quindi al provvedimento della vertenza economica, asseriva di avere sospeso il pagamento degli emolumenti dovuti al Marton per comportamenti scorretti del tecnico, allegando a supporto una lettera datata 23.4.2004, priva di data certa, contenente le contestazioni genericamente attribuite al Marton, tre dichiarazioni

apparentemente sottoscritte dai calciatori, precompilate e prive di data certa, a conferma degli addebiti mossi ed un trafiletto di cronaca locale che asseriva che il Marton, per la stagione sportiva 2004/2005, era l'allenatore della Società Mira.

Ciò premesso ritiene la C.A.F. che la documentazione sopra indicata sia da ritenersi del tutto inattendibile e con contenuti non veritieri, essendo la stessa, all'evidenza, frutto di rancore e di ritorsione determinati dalla legittima e giustificata iniziativa del Marton che aveva promosso la vertenza arbitrale.

Le motivazioni addotte dal ricorrente, del tutto logiche ed esaustive, sono assolutamente condivisibili limitatamente alla contestata violazione dell'art. 35, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico ed esimono questa C.A.F. da ulteriori argomentazioni sul punto.

Del tutto fondata, invece, è l'incolpazione connessa alla violazione dell'art. 42, comma 2, del Regolamento L.N.D. che, d'altra parte, lo stesso odierno ricorrente ha riconosciuto davanti alla Commissione Disciplinare pur attribuendo il fatto a mera irregolarità.

La proposizione difensiva, peraltro, non è accoglibile per l'evidente fondamento dell'addebito disciplinare mosso al Marton.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto, riduce a tutto il 30.9.2006 la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Marton Michele. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11. APPELLO DELL'A.S.D. MANZANESE AVVERSO LA REIEZIONE DELL'APPELLO PROPOSTO CONTRO L'A.S.D. CUSSIGNACCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE MEROI MICHELE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 25/D del 5.5.2006)

La società A.S. Manzanese proponeva appello alla Commissione d'Appello Federale, con atto spedito il 30.6.2006, avverso la decisione pubblicata, il 5.5.2006, nel Comunicato Ufficiale n. 25/D, con cui, la Commissione Vertenze Economiche aveva rigettato l'appello proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Premi di Preparazione, pubblicato nel Com. Ufficiale 18/E stagione sportiva 2005/2006, con cui, la suddetta società veniva condannata al pagamento del premio di preparazione alla società A.S. Cussignacco per il calciatore Michele Meroi.

In particolare, la Commissione Vertenze Economiche motivava la propria decisione affermando che "la norma di riferimento individua ... nella c.d. lettera liberatoria l'atto attraverso il quale si sostanzia la transazione tra le parti in ordine all'obbligo di corresponsione del premio di preparazione, stabilendo altresì che la sua efficacia è subordinata all'esistenza del visto di autenticità apposto dal Comitato".

Dopo aver sostenuto che "nel caso di specie, la dichiarazione datata 6.9.2002, con solo timbro e firma apparentemente della avente diritto A.S. Cussignacco, in quanto priva di alcun riferimento all'altro contraente dell'intesa transattiva, si presenta come una mera dichiarazione di intenti priva dei contenuti tipici di una transazione, di un atto cioè che documenta l'accordo raggiunto tra due parti interessate", la Commissione decidente affermava che "al di là della singolarità di una dichiarazione liberatoria che - se effettivamente vergata il 6.9.2002 - sarebbe stata rilasciata indipendentemente dall'evento che avrebbe avuto diritto al premio (il tesseramento del calciatore per l'A.S.D. Manzanese è intervenuto solo il 6.9.2003), resta il fatto che non risulta neppure indicato il soggetto con il quale l'intesa transattiva si sarebbe realizzata ed in cui favore sarebbe stato rilasciato il documento ... per non tacere, poi, dell'insuperabile vizio formale rappresentato dalla mancanza del visto di autenticità del competente Comitato, requisito la cui mancanza impedisce di prendere in considerazione il documento, secondo l'espressa previsione dell'art. 96, 3° comma, N.O.I.F.".

La società A.S.D. Manganese chiedeva alla Commissione d'Appello Federale il riconoscimento della "validità del documento sottoscritto dall'A.S.D. Cussignacco in data 6.9.2002 e nella stessa data preso in carico e custodito (in originale) dal Competente Comitato Provinciale della F.I.G.C. di Udine", nonché, l'annullamento della sentenza impugnata deducendo a fondamento di dette domande che "considerata la consolidata prassi con la quale il Comitato Provinciale di Udine della F.I.G.C. acquisisce agli atti e li custodisce, si ritiene che la dichiarazione liberatoria sia legittima e valida evidenziandone la volontà della stessa società A.S.D. Cussignacco alla rinuncia del premio preparazione indipendentemente dalla Società con la quale il calciatore avesse contratto il successivo vincolo pluriennale", peraltro, "la circostanza" sarebbe "suffragata anche dalla mancanza dei dati relativi all'altro contraente".

La Commissione adita affermava che "la dichiarazione di rinuncia al premio di preparazione invocata dalla reclamante A.S.D. Manzanese è priva dei requisiti di validità contemplati dall'art. 96 N.O.I.F., e ciò sotto il profilo sia formale che sostanziale", in particolare "la norma di riferimento individua ... nella c.d. lettera liberatoria l'atto attraverso il quale si sostanzia la transazione tra le parti in ordine all'obbligo di corresponsione del premio di preparazione, stabilendo altresì che la sua efficacia è subordinata all'esistenza del visto di autenticità apposto dal Comitato".

La Commissione giudicante ha, altresì, aggiunto che "nel caso di specie, la dichiarazione datata 6.9.2002, con solo timbro e firma apparentemente della avente diritto A.S. Cussignacco, in quanto priva di alcun riferimento all'altro contraente dell'intesa transattiva, si presenta come una mera dichiarazione di intenti priva dei contenuti tipici di una transazione, di un atto cioè che documenta l'accordo raggiunto tra due parti interessate".

"Ora" - prosegue la Commissione adita - "al di là della singolarità di una dichiarazione liberatoria che - se effettivamente vergata il 6.9.2002 - sarebbe stata rilasciata indipendentemente dall'evento che avrebbe avuto diritto al premio (il tesseramento del calciatore per l'A.S.D. Manzanese è intervenuto solo il 6.9.2003), resta il fatto che non risulta neppure indicato il soggetto con il quale l'intesa transattiva si sarebbe realizzata ed in cui favore sarebbe stato rilasciato il documento ... per non tacere, poi, dell'insuperabile vizio formale rappresentato dalla mancanza del visto di autenticità del competente Comitato, requisito la cui mancanza impedisce di prendere in considerazione il documento, secondo l'espressa previsione dell'art. 96, 3° comma, N.O.I.F.".

Avverso tale decisione, la società A.S. Manganese proponeva appello alla Commissione d'Appello Federale con atto spedito il 30.6.2006 chiedendo il riconoscimento della "validità del documento sottoscritto dall'A.S.D. Cussignacco in data 6.9.2002 e nella stessa data preso in carico e custodito (in originale) dal Competente Comitato Provinciale della F.I.G.C. di Udine", nonché, l'annullamento della sentenza impugnata.

La società ricorrente sosteneva, a fondamento delle proprie domande, che "considerata la consolidata prassi con la quale il Comitato Provinciale di Udine della F.I.G.C. acquisisce agli atti e li custodisce, si ritiene che la dichiarazione liberatoria sia legittima e valida evidenziandone la volontà della stessa società A.S.D. Cussignacco alla rinuncia del premio preparazione indipendentemente dalla società con la quale il calciatore avesse contratto il successivo vincolo pluriennale la circostanza è suffragata anche dalla mancanza dei dati relativi all'altro contraente".

Il gravame è infondato.

L'art. 96, comma 3 N.O.I.F. sancisce che "se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione ... contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche".

L'art. 45, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, stabilisce, altresì, che “la Commissione [Vertenze Economiche] ha altresì competenza a giudicare, in seconda e ultima istanza: a) in merito a controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle N.O.I.F.”.

Va rilevato, pertanto, il difetto di giurisdizione della Commissione d'Appello Federale nella fattispecie in questione.

Per questi motivi, quindi, la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla società A.S. Manzanese e dispone incamerarsi la relativa tassa.

ORDINANZA

12. APPELLO DELL'A.C. LOCRI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO CONTRO LE SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA S.R.L. E U.S. VIBONESE CALCIO IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE STRUTTURE DELLO STADIO COMUNALE DI LOCRI ARRECATI DAI SOSTENITORI IN OCCASIONE DELLA GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DELL'1.2.2004 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 27/D dell'1.6.2006)

La C.A.F., ritenutane l'opportunità, ai fini dell'accertamento della legittimazione dell'A.C. Locri, dispone che, a cura della Segreteria C.A.F., siano acquisiti, presso il Comitato Interregionale, gli atti con i quali è stato disposto che la gara dell'1.2.2004, tra la Vibonese Calcio e la Vigor Lamezia si svolgesse presso lo stadio comunale di Locri.

.....

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Pubblicato in Roma il 5 settembre 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi